

**COMUNE DI CARONNO
VARESINO
Provincia di Varese**

Codice ente 10081	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 10 in data: 07.04.2014 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE I.M.U. ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **sette** del mese di **aprile** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - DE MICHELI MARIO	Presente	10 - GHIRINGHELLI EUGENIO	Presente
2 - MATTABONI STEFANO	Assente	11 - MENEGAZZO LINO	Presente
3 - POCCHETTO GIANFRANCO	Presente	12 - MADDALENA EMILIO	Assente
4 - DUCHINI VALERIO	Presente	13 - BARDELLI GIORGIO	Presente
5 - BASSO NICOLETTA	Presente	14 - BASSO GIUSEPPE	Assente
6 - BROGGINI MARIA ROSA	Presente	15 - PIOTTO ANNALISA	Presente
7 - BIANCHI MICHELA	Presente	16 - RUBAGOTTI GIOVANNI BATTISTA	Presente
8 - GALLI RAFFAELLA	Presente	17 - PIOTTO VALERIO	Assente
9 - PACIFICO FRANCO	Presente		

Totale presenti **13**

Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Della Valle Dr. Rinaldo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **De Micheli Mario** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relaziona in merito l'Assessore al Bilancio.

Interviene successivamente il Consigliere Bardelli, chiedendo se i valori dei terreni ai fini del calcolo dell'IMU sono stati modificati.

Replica il Sindaco informando che la competenza è della Giunta, che provvederà nelle prossime sedute.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

VISTO il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norma relative all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'I.C.I.;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI	Coefficiente moltiplicatore
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici)	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)	60
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80
Terreni agricoli condotti direttamente	110
Altri terreni agricoli	135

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell'immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata;

RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l'aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;

RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l'applicazione di un'aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%;

OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l'abitazione principale di categoria A1, A8 e A9, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un'aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell'art. 13, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%;

EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, dell'art. 13, dispone l'applicazione di un'aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%;

CONSIDERATA la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all'IMU i fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell'ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale;

RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie;

VISTE le modifiche apportate dalla norma in parola, in ordine all'accatastamento degli immobili ex rurali, mediante l'abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del D.L. 70/2011, volte ad assicurare un equo classamento, anche in presenza del requisito di ruralità;

RAMMENTATO che ad opera del D.L.216/2011, è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di variazione catastale dei fabbricati con requisiti di ruralità, al 31 marzo 2012;

ATTESO che con l'art. 1 comma 380 lettera a) della legge 228/2012 si sopprime l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota di base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali disposta dall'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 e che, con l'art. 1 comma 380 lettera f) si attribuisce allo Stato l'intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento.

RISCONTRATO che la lettera g) dell'art. 1 comma 380 della legge di stabilità 2013 consente ai Comuni di poter aumentare l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sino a 0,30 punti percentuali, stabilendo che l'incremento del gettito derivante dall'aumento dell'aliquota rimane ai comuni mentre l'attribuzione allo Stato avviene ad aliquota di base.

EVIDENZIATO altresì che l'art. 13 in parola, al comma 11 dispone: "Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente";

CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all'imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'ente comunale può ridurre l'aliquota ordinaria dallo 0,76% fino alla misura dello 0,40% per le seguenti fattispecie:

- i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986),
- gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES),
- gli immobili concessi in locazione;

OSSERVATO che analogamente alle previsioni sopra illustrate è concesso al Comune di ridurre fino alla misura dello 0,38% l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione, purché gli stessi non siano locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

VISTA l'espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all'articolo 59, comma 1, lett.d), lett.e) e lett.h) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili*";

CONSIDERATO che, ai sensi della lett. e) del citato articolo 59, il Comune poteva applicare le agevolazioni previste per le abitazioni principali, alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l'imposta comunale sugli immobili;

VISTA la propria precedente deliberazione circa l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 in data 23.09.2013, avente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013.

RITENUTO di dover confermare le aliquote e le detrazioni approvate per l'anno 2013, confermando le aliquote e detrazioni previste dall'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito dalla Legge 214/2011;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 7.04.2014 con cui viene approvato il Regolamento della IUC (imposta Unica Comunale)

Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 contrari (Bardelli e Piaotto Annalisa), essendo n. 13 i Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) nelle seguenti misure:
 - a) Aliquota base d'imposta pari allo 0,76 per cento;
 - b) Aliquota per abitazione principale nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze pari allo 0,40 per cento;
 - c) Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze pari a euro 200,00;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole.

Li 07.04.2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO
(Giovanna Talamona)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole.

Li 07.04.2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
(Giovanna Talamona)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Visto con parere favorevole

Li 07.04.2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Talamona Giovanna